

Trib. Varese, sez. I civ., ordinanza 9 novembre 2012 (est. G. Buffone).

MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI, D.LGS. 28/2010 – MEDIAZIONE SU INVITO DEL GIUDICE – ADESIONE DELLE PARTI – DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART. 5 COMMA I D.LGS. 28/2010 – IRRILEVANTE AI FINI DELLA MEDIAZIONE DELEGATA.

L’istituto della mediazione cd. delegata (su invito del giudice) «resiste» nell’ordinamento anche all’indomani della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010.

validità ed efficacia dell’istituto della mediazione cd. delegata

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010

1) FISSA la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi”, e, quindi in data 26 aprile 2013 alle ore 9.20

2) INVITA le parti alla presentazione dell’istanza presso l’Organismo di mediazione prescelto entro 15 giorni

Varese lì 9 novembre 2012

*

OSSERVA

- ai sensi dell’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite siano indicativi di una buona probabilità di chances di conciliazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”;

- l’invito rivolto dal giudice alle parti può essere liberamente valutato dalle stesse, non ricollegando la Legge alcuna conseguenza di sfavore all’eventuale rifiuto (v. Tribunale di Varese, sezione prima civile, ordinanza 6 luglio 2011 in www.tribuanle.varese.it; e in Giur. Merito, 2011, 11, 2691);

- Nel caso di specie, le parti hanno aderito all’invito,

- In nessun modo incide sulla questione la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art. 5 comma I d.lgs. 28/2010: in primis, poiché allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato stampa ma che non ha prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico (mancando il deposito delle motivazioni); in secondo luogo poiché persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la